



COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

Provincia di Trapani

ORDINANZA N. 8 del 04/06/2019

OGGETTO: Modifica e integrazione all'Ordinanza Sindacale n. 4 del 18.03.2019 recante disposizioni contingibili e urgenti per l'attivazione del centro comunale di raccolta presso l'area comunale situata in zona Campo Sportivo, Art. 191 del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

IL SINDACO

Nella qualità di Autorità Sanitaria Locale e di Protezione Civile

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 4 del 18.03.2019 recante disposizioni contingibili e urgenti per l'attivazione del centro comunale di raccolta presso l'area comunale situata in zona Campo Sportivo, Art. 191 del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. con cui:

- autorizza in deroga alle norme di DM 8.4.2008 come modificato dal DM 13.5.2009 e specificamente all'art.2 comma 1 così come sostituito con DM 13 maggio 2009, e ai punti 2.2. lett.c ed e. e punti 2.3 e 3.1 lett. b. e 3.2., in via contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/06, per il periodo di mesi sei a decorrere dalla data della presente ordinanza, nelle more della definizione delle opere di adeguamento del CCR stesso, la messa in funzione del CCR presso la zona Campo Sportivo, da utilizzare esclusivamente per conferire i seguenti rifiuti:

1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
2. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
3. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
4. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
5. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
6. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
7. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
8. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
9. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
10. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
11. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
12. farmaci (codice CER 20 01 32)

13. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 34)
14. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 38)
15. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
16. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
17. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
18. ingombranti (codice CER 20 03 07)
19. Pneumatici fuori uso(codice CER 160103)
20. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
21. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
22. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche;

- ordina all'ATI ECONORD-AGESP in qualità di affidatario del servizio di igiene urbana, di gestire il medesimo centro di raccolta comunale e di attendere a tutte le attività necessarie alla raccolta mediante raggruppamento delle frazioni omogenee dei rifiuti urbani e assimilati sopra indicati, conferiti presso il centro in questione e di confinarli dentro appositi cassoni scarrabili e/o contenitori;

CONSIDERATO che il contratto d'appalto per il servizio di gestione integrata dei rifiuti con l'ATI ECONORD-AGESP prevede oltre l'esecuzione del servizio di raccolta rifiuti del tipo domiciliare "porta a porta" anche l'esecuzione del servizio di spazzamento della sede viaria;

CONSIDERATO che durante il suddetto servizio vengono raccolti i rifiuti CER 200303 (Residui della pulizia stradale);

CONSIDERATO altresì che nel territorio comunale vengono prodotti rifiuti provenienti da lavorazioni di piccola manutenzione, quali sacchi sporchi di residui di calce e cemento e contenitori contenenti residui di pittura e vernici, classificabili con il codice CER 150110 (imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze) e rifiuti quali tubi in plastica classificabili con il codice CER 170203 (plastica proveniente da operazioni di costruzione e demolizione);

CONSIDERATO che nel centro di raccolta possono essere svolte le operazioni finalizzate ad ottimizzare il trasporto dei rifiuti presso i successivi impianti di destino, quali la riduzione volumetrica (con casse compattanti), il trasbordo di frazioni raccolte dal gestore del servizio sul territorio, il raggruppamento di rifiuti per tipologie omogenee.

DATO ATTO che è indispensabile depositare provvisoriamente il rifiuto differenziato prima del successivo trasporto presso gli impianti di trattamento, presso il CCR presidiato, debitamente recintato, munito di idonei contenitori per la raccolta;

VISTO l'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i...} che prevede *“il Sindaco può emettere [. ..] ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente”;*

DATO ATTO che questo Ente è strutturalmente deficitario, con scarse risorse economiche disponibili, e che pertanto è necessario predisporre provvedimenti anche di natura contingibile ed urgente, fatta salva la loro durata limitata nel tempo come previsto dalla normativa vigente, per consentire il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati nel centro di raccolta comunale, atta a garantire un elevato livello della salute pubblica oltre che il raggiungimento dei livelli di raccolta differenziata;

VISTO l'art. 198 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. che attribuisce ai comuni la competenza in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

RAVVISATA la necessità di salvaguardare gli interessi connessi all'ambiente, all'igiene e alla sanità pubblica;

RITENUTO necessario e urgente garantire il conferimento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata avviata sul territorio comunale, oltre che una corretta gestione dei rifiuti;

RITENUTO necessario adoperare il CCR ubicato presso la zona Campo oltre che per conferire i rifiuti di cui all'Ordinanza Sindacale n. 4 del 18.03.2019 sopra citati, anche per conferire i rifiuti CER 20 03 03 (residui della pulizia stradale), rifiuti CER 15 01 10 (imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze) e rifiuti CER 17 02 03 (plastica proveniente da operazioni di costruzione e demolizione);

AUTORIZZA

ad integrazione e modifica dell'Ordinanza Sindacale n. 4 del 18.03.2019, in deroga alle norme di DM 8.4.2008 come modificato dal DM 13.5.2009 e specificamente all'art.2 comma 1 così come sostituito con DM 13 maggio 2009, e ai punti 2.2. lett.c ed e. e punti 2.3 e 3.1 lett. b. e 3.2., in via contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/06, per il periodo a decorrere dalla data della presente ordinanza fino al 18/09/2019, nelle more della definizione delle opere di adeguamento del CCR stesso, la messa in funzione del CCR presso la zona Campo Sportivo, da utilizzare esclusivamente per conferire i seguenti rifiuti:

1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
2. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
3. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
4. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)

5. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
6. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
7. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
8. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
9. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
10. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
11. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
12. farmaci (codice CER 20 01 32)
13. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 34)
14. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 38)
15. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
16. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
17. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
18. ingombranti (codice CER 20 03 07)
19. Pneumatici fuori uso(codice CER 160103)
20. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
21. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
22. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche
23. residui della pulizia stradale (codice CER 20 03 03)
24. imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (codice CER 15 01 10)
25. rifiuti in plastica proveniente da operazioni di costruzione e demolizione (codice CER 17 02 03);

ORDINA

- all'ATI ECONORD-AGESP in qualità di affidatario del servizio di igiene urbana, di gestire il medesimo centro di raccolta comunale e di attendere a tutte le attività necessarie alla raccolta mediante raggruppamento delle frazioni omogenee dei rifiuti urbani e assimilati sopra indicati, conferiti presso il centro in questione e di confinarli dentro appositi cassoni scarrabili e/o contenitori;
- che il conferimento dei rifiuti presso il CCR debba essere effettuato nelle seguenti giornate ed orari:

Lunedì: 9,00-13,00

Martedì: 9,00-13,00 e 15,00-18,00

Mercoledì:9,00-13,00

Giovedì: 9,00-13,00 e 15,00-18,00

Venerdì: 9,00-13,00

Sabato: 9,00-13,00 e 15,00-18,00

Domenica: 9,00-13,00

DISPONE

- Che copia della presente Ordinanza tramite messo Comunale, venga trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri,
- al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
- al Ministro della salute,
- al Ministro delle attività produttive,
- al Presidente della regione alla Regione Sicilia
- all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità,
- alla Prefettura di Trapani,
- alle forze dell'ordine del territorio,
- al responsabile del 3° settore,
- alla SRR Trapani Provincia Nord,
- all'ASP di Trapani,
- al soggetto titolare del servizio di gestione integrate di raccolta rifiuti ATI ECONORD-AGESP affinché si attenga alle disposizioni nella presente contenute;

- la pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale www.comune.sanvitolocapo.tp.it

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Tar Sicilia - Palermo -nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del presente provvedimento. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

Dalla Residenza Municipale, li 04/06/2019

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Peraino